

Novità del mese di dicembre 2011

LE PREROGATIVE del RLS – Rappresentante dei Lavoratori

L'obiettivo di promuovere la valorizzazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è fondamentale. Il RLS è colui che, lavoratore tra gli altri, non solo conosce il processo produttivo e le problematiche di sicurezza connesse, ma è anche in grado di far passare con più facilità messaggi di prevenzione.

Il RLS è il soggetto istituzionalmente tenuto a rappresentare le esigenze di sicurezza e di salute dei lavoratori che lo hanno eletto o designato attraverso le loro rappresentanze sindacali in azienda.

Il RLS deve svolgere anche una funzione di **consultazione a valore aggiunto** che non è semplicemente uno scambio informativo; inoltre deve saper relazionare e interpretare i bisogni di sicurezza che i lavoratori hanno, ascoltando le loro obiezioni ed essere capace di trasmettere tutto questo all'attenzione della direzione aziendale.

Elezione o designazione del RLS

In tutte le aziende o unità produttive è eletta o designata questa rappresentanza. Nel D.Lgs. 81/08 è stata rafforzata l'obbligatorietà di questa figura, attraverso l'estensione in tutte le aziende e una presenza più diffusa e capillare.

È rimasto comunque l'obbligo per le aziende che non hanno saputo o voluto individuare un RLS interno di partecipare alla costituzione del fondo per la rappresentanza per la sicurezza territoriale (art. 52, D.Lgs. 81/08). Il fondo è finanziato da un contributo delle aziende in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera.

Il RLS in aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti

Il RLS deve essere eletto direttamente dai lavoratori e dalle lavoratrici al loro interno, oppure è individuata per più aziende nell'ambito territoriale.

Contratti collettivi

Con la recente circolare INAIL del 25 agosto 2009 n. 43 è stato chiarito che le mancate elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo sanzionabile per il datore di lavoro, ma una facoltà per i lavoratori, che potrebbe essere non esercitata dai medesimi (salvo poi avere il rappresentante territoriale).

Aziende industriali

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti vengono designati di norma nell'ambito delle RSU, ove presenti.

Rapporto tra numero dipendenti e rappresentanti per la sicurezza

- N. 1 Rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti
- N. 3 Rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti

La formazione dei RLS

La RLS ha diritto di ricevere una formazione adeguata non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs. 81/08.

La durata dei corsi per le RLS è di 32 ore, prevedendo l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico, oltre le 32 ore, attraverso una formazione aggiuntiva annua di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori/lavoratrici e 8 ore per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

I consulenti della ENGINEERING & SERVICE S.r.l. rimangono a disposizione per ulteriori informazioni e necessità.